

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALARI e MACAGGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1965

Erogazione di una mensilità straordinaria a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara

ONOREVOLI SENATORI. — Il progetto di legge, predisposto da una apposita Commissione istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'adeguamento delle pensioni marittime, non ha trovato l'adesione delle Organizzazioni sindacali, le quali si sarebbero riservate di riesaminare il loro atteggiamento in materia di previdenza marinara, allorchè si fosse dato mano al riordinamento della previdenza stessa, secondo i principi generali enunciati dal Governo e contenuti nel noto provvedimento istitutivo del Fondo sociale, attualmente all'esame del Parlamento.

D'altra parte, il Ministero del tesoro non ha ritenuto di intervenire finanziariamente con un maggior contributo, sia pure nei limiti previsti per il riconoscimento dei servizi militari e di guerra dei marittimi, in quanto, a causa della forte maggiorazione degli oneri il provvedimento si sarebbe notevolmente discostato dalle linee fissate per fronteggiare la congiuntura economica, li-

nee che esigono l'urgente inserimento della previdenza marinara nell'ordinamento generale della previdenza sociale.

I pensionati marittimi e della Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, però, che unici fra tutti attendono ancora dal gennaio 1958 la rivalutazione delle loro pensioni, meritano ogni considerazione, nei limiti posti dalle possibilità dell'attuale momento e dall'atteggiamento sindacale contrario ad ogni inasprimento contributivo, ma particolarmente sensibile al problema dell'adeguamento delle pensioni.

Dal 2 al 13 maggio corrente avrebbe avuto luogo, su scala nazionale, lo sciopero di tutti gli equipaggi marittimi, con danni eccezionalmente gravi per l'economia del Paese, nell'attuale periodo di intensi traffici turistici, se i Ministri del lavoro e previdenza sociale, della marina mercantile e del tesoro non avessero dissuasato le Organizzazioni sindacali dal porre in essere

quanto divisato, facendo affidamento sulla sensibilità già dimostrata dal Parlamento per il problema in questione.

Il presente disegno di legge intende andare incontro con urgenza e in qualche modo alle esigenze dei marittimi, in attesa

che un più organico provvedimento di iniziativa governativa risolva, d'intesa con le Organizzazioni sindacali della categoria, i vari problemi relativi alla previdenza marinara e, in particolare, alla struttura tecnico-finanziaria del sistema.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Ai titolari di pensione a carico delle Gestioni marittima e speciale amministrata dalla Cassa nazionale della previdenza marinara è concessa una mensilità straordinaria di pensione dell'importo spettante alla data di entrata in vigore della presente legge.

Detta erogazione sarà assorbita da futuri miglioramenti.

### Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad anticipare i fondi occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.